

"ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 171/2018 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 19 OTTOBRE 2017 E DEGLI ORIENTAMENTI SULL' APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI DEFAULT AI SENSI DELL' ARTICOLO 178 DEL REGOLAMENTO (UE) n. 575/2013 ED ADEGUAMENTO DELLE DEFINIZIONI DI ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE A FINI SEGNALETICI E DI BILANCIO"

Resoconto alla consultazione

Hanno risposto alla consultazione:

- ABI (Associazione Bancaria Italiana)
- ASSOFIN (Associazione Italiana del credito al consumo e immobiliare)
- ASSILEA (Associazione italiana leasing)
- ASSIFACT (Associazione italiana per il factoring)
- BPER BANCA S.p.A.
- UNICREDIT S.p.A.

Sono riportati i soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non abbiano richiesto la non divulgazione.

PREMESSA

Il presente resoconto illustra le principali valutazioni e scelte compiute a esito della consultazione pubblica sulle modifiche effettuate alla disciplina della Banca d'Italia per attuare il Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione europea del 19 ottobre 2017 relativo alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (di seguito, RD) e degli orientamenti sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07) (di seguito, LG).

Nel resoconto si fornisce risposta esclusivamente alle richieste di chiarimento e alle osservazioni riguardanti le norme oggetto della consultazione; in particolare: le disposizioni che dispongono il rinvio integrale alle LG sulla definizione di *default*, quelle relative alla fissazione della soglia di rilevanza per le obbligazioni creditizie in arretrato nonché le modifiche alle circolari segnaletiche e di bilancio che sono state adeguate al nuovo quadro normativo europeo in materia di esposizioni creditizie deteriorate.

I chiarimenti e le osservazioni relativi alle previsioni del RD e delle LG non oggetto della consultazione saranno forniti con un documento separato, in base alle competenze della Banca d'Italia.

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	MOTIVAZIONI
Entrata in vigore della normativa	Si chiede di chiarire che sia le disposizioni relative alla definizione della soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato previste dal RD sia le LG si applicano a partire dal 31 dicembre 2020.	Chiarimento a lato	Si conferma che le disposizioni del RD e le LG si applicano a partire dal 31 dicembre 2020 per le banche e i gruppi bancari non significativi, le SIM e i gruppi di SIM (di seguito gli enti), sia in caso di utilizzo della metodologia standardizzata, sia in caso di utilizzo dei modelli avanzati di tipo IRB.
	Si chiede di non anticipare la data di applicazione delle LG al 31 dicembre 2020. In questo modo gli enti applicherebbero la nuova definizione di default prevista dalle LG a partire dal primo trimestre del 2021.	No	Si ritiene preferibile mantenere per il RD e le LG la stessa data di applicazione in ragione della loro stretta connessione per la classificazione in default delle esposizioni.
Classificazione delle esposizioni "scadute e/o sconfinanti deteriorate" durante il cure period	Si chiede se un'esposizione creditizia classificata come "scaduta e/o sconfinante deteriorata" (i.e. past due) e successivamente regolarizzata debba, durante il "cure period" minimo di tre mesi, continuare a essere classificata "scaduta e/o sconfinante deteriorata", oppure se vada riclassificata tra le "inadempienze probabili".	Chiarimento a lato	In linea generale le esposizioni creditizie devono continuare a essere rilevate nelle pertinenti categorie di attività deteriorate nelle quali le stesse si trovavano sino a quando non siano trascorsi almeno 3 mesi dal momento in cui non soddisfano più le condizioni per essere classificate come tali. Pertanto, un'esposizione creditizia classificata come "past due" e successivamente regolarizzata deve continuare ad essere classificata come "esposizione scaduta e/o sconfinante deteriorata" negli schemi segnaletici non armonizzati durante tale periodo minimo di 3 mesi.
	Si chiede di confermare che un'esposizione creditizia classificata da	Chiarimento a lato	Un credito classificato come "past due" a livello di consolidato prudenziale e

	un ente come "scaduta e/o sconfinante deteriorata" e successivamente regolarizzata non debba essere riclassificata durante il "cure period" minimo di tre mesi sulla base della circostanza che anche la sua impresa madre o le sue filiazioni classificano le esposizioni come "scadute e/o sconfinanti deteriorate" pur in assenza di arretrato in quanto lo stato di default viene determinato a livello di consolidato prudenziale (cfr. art. 1, par. 3 del RD)		successivamente regolarizzato deve continuare ad essere classificato come "esposizione scaduta e/o sconfinante deteriorata" da tutte le entità appartenenti al consolidato prudenziale durante il "cure period" minimo di tre mesi.
Classificazione delle esposizioni creditizie oggetto di concessione nella categoria delle inadempienze probabili	Ai fini delle circolari segnaletiche e di bilancio, si chiede di confermare che devono essere classificate come "inadempienze probabili" le esposizioni creditizie nel caso di: (i) concessione di una misura di forbearance ad un debitore già classificato come scaduto e/o sconfinate deteriorato; (ii) un'esposizione "Forborne Performing" che successivamente diviene un'esposizione scaduta e/o sconfinante deteriorata.	Chiarimento a lato	Si osserva innanzitutto che il paragrafo richiamato era già presente nella precedente versione delle Circolari. Ciò premesso, si conferma quanto riportato rispettivamente nella nota 2 a pag. B-8 e nella nota 2 a pag. B-9, delle "Avvertenze Generali" – B) Dati statistici, regole riguardanti specifiche tipologie di operazioni", paragrafo 2.1 "Esposizioni creditizie deteriorate".
Ripartizione per fascia di scaduto	Si chiede di spostare i paragrafi relativi alla determinazione del dies a quo del conteggio dei giorni di scaduto in caso di richiesta di ripartizione per fascia di scaduto delle esposizioni creditizie di cui alle Avvertenze generali, par. 2.1, lett. a) e b), pag. B-5 e B-7 della Circolare n. 272/2008, nella parte relativa alle Avvertenze generali, par. 2.1 prima delle istruzioni descritte nelle lettere a) e b), pag. B-4. Ciò in quanto le suddette istruzioni sulla determinazione del dies a quo si applicano sia all'approccio per	No	Si ritiene di confermare l'attuale impostazione in quanto maggiormente coerente con la struttura delle disposizioni normative.

	debitore sia a quello per transazione descritti nelle lettere a) e b) su richiamate.		
Ristrutturazioni onerose	Si chiede di richiamare nella Circolare n. 272/2008, Avvertenze generali, B-8, solo i criteri contenuti nei paragrafi da 49 a 55 delle LG, escludendo quelli definiti dai paragrafi 56 e 57 che fanno riferimento al fallimento.	Sì	Testo modificato.
Orientamenti di vigilanza in materia di <i>Past due</i> tecnici	Si chiede che siano forniti maggiori dettagli sull'intenzione di rimuovere dalla Circolare n. 285/2013 l'orientamento in base al quale i past due tecnici sono esclusi della stima dei parametri di rischio.	Chiarimento a lato	L'orientamento di vigilanza in base al quale i past-due tecnici sono esclusi dalla stima dei parametri di rischio (Probability of Default e Loss Given Default) era stato introdotto nella Circolare n. 285/2013 per evitare incertezze interpretative delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) in attesa della progressiva emanazione della normativa di esecuzione e delle linee guida da parte delle autorità europee. A partire dalla data di applicazione delle LG, che contengono previsioni riguardo ai past due tecnici, viene meno la necessità di mantenere il suddetto orientamento.
Soglia di rilevanza	Si chiede che la soglia di rilevanza relativa sia fissata al 2,5% per le banche meno significative, sulla base di alcuni esempi e stime sugli effetti che avrebbe l'applicazione di tale soglia sui contratti di leasing.	No	La richiesta non può essere accolta perché non sono state fornite evidenze qualitative e statistiche robuste che dimostrino che la fissazione della soglia a un livello dell'1% determini un livello di rischio non ragionevole (i.e. necessità di non far emergere un numero eccessivo di default imputabili a circostanze diverse dalle difficoltà finanziarie del debitore e, al contempo, di non determinare ritardi significativi nel riconoscimento dello stato di default

			dovuto alle difficoltà finanziarie del debitore).
Ripartizione per fasce di scaduto	Con riferimento alle esposizioni a rimborso rateale, è stato chiesto di poter applicare anche in caso di approccio per transazione (cfr. Avvertenze generali, par. 2.1, lett. b), pag. B-7 della Circolare n. 272/2008) la disposizione che prevede di considerare la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore, già applicabile in caso di approccio per debitore (cfr. Avvertenze generali, par. 2.1, lett. a), pag. B-5 della Circolare n. 272/2008).	Sì	Testo modificato.
Deroga al criterio dei 90 gg <i>past du</i> e	Si chiede di sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni esercitando la discrezionalità concessa all'autorità competente ai sensi dell'art. 178 (1)(b) del CRR in considerazione della circostanza che l'allungamento del termine di continuità dello scaduto comporterebbe una minimizzazione dei default tecnici e del cure rate nel comparto immobiliare delle PMI e potrebbe controbilanciare gli effetti dovuti alla riduzione della soglia di rilevanza.	No	Si fa presente che la Banca d'Italia non ha esercitato la discrezionalità prevista dall'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013 in occasione dell'attuazione del CRR in Italia e che, nel frattempo, non si sono verificate circostanze che inducono a rivedere questa scelta. Si osserva, inoltre, che la stessa scelta è stata effettuata dalla Banca Centrale Europea per le banche significative.